**TRA**

La scuola secondaria di secondo grado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di seguito denominato “**soggetto promotore**”,

con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rappresentato dal Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso nonché allo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento.

**E**

L’Ente Università degli studi di Milano di seguito denominato “**soggetto ospitante**”, con sede legale in Via Festa del Perdono, 7 - codice fiscale 80012650158

rappresentato dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Marina Brambilla nata a Milano il 02/06/1973

codice fiscale BRMMNM73H42F205S

**PREMESSO CHE:**

* la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro;
* ai sensi del D. Lgs. 77/05, art. 1, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
* ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte **integrante** dei percorsi di istruzione;
* la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui al D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – Formazione Scuola-Lavoro;
* durante la Formazione Scuola-Lavoro gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l’obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
* studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti, durante i percorsi, all’applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell’Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL]
* l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per “l’adolescente stagista” e lo “studente minorenne” ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
* Il Decreto-legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all’art. 17 sottolinea in particolare che:
  + la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche
  + le imprese iscritte nel registro nazionale dell’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**definizione del tirocinio**

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, *presso la/le sua/e sede/i operativa/e allievi* di seguito denominati “tirocinanti”, per lo svolgimento di una Formazione Scuola-Lavoro volto al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell’indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.
2. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività della Formazione Scuola-Lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale (PFI).
5. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**ARTICOLO 2**

**progetto formativo individuale**

1. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
2. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dai tutor dei due soggetti, dal tirocinante e dal genitore nel caso di tirocinante minorenne. Il PFI è parte integrante della presente convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all’istituzione scolastica.

**ARTICOLO 3**

**le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e dei rapporti con il consiglio di classe.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, dell’attuazione del progetto formativo individuale e, della compilazione della documentazione relativa al tirocinio prevista dall’ente promotore (registri, etc.).
4. Il progetto formativo individuale descrive i compiti specifici dei tutor.

**ARTICOLO 4**

**diritti e obblighi del tirocinante**

1. Le parti concordano che:
2. ogni tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
3. ogni tirocinante deve svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, trasversali e specifiche di indirizzo, ed in ogni caso non rientranti in quelle a rischio previste dalla normativa nazionale;
4. ogni tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l’attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e di eventuali specifici accordi territoriali;
5. ad ogni tirocinante devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni …];
6. ogni tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
7. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dall’Istituzione scolastica.

**ARTICOLO 5**

**garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:
2. presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le malattie professionali per conto dello Stato D.P.R. n. 1124/65, artt. 127 e 190 integrato dall’ art. 18 del Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;
3. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi[[1]](#footnote-1) (indicare Polizza)
4. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante SE PREVISTE nel progetto formativo individuale.

**ARTICOLO 6**

**misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D.lgs. 81/2008
   1. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
   * tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio/Formazione Scuola-Lavoro;
   * informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente come previsti nell’ art. 20 D.lgs. 81/2008;
   1. il soggetto ospitante si impegna a:

* rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
* garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
* informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;
* individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

1. Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
2. “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 81/2008 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

* formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore per n. 4 ore*;*
* formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore per almeno n. 8 ore*;*

1. “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.lgs. 81/2008, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale*;*[[2]](#footnote-2)
2. “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 81/2008 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:

* all’organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
* al rischio intrinseco aziendale.

“Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi” con un’apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in Formazione Scuola-Lavoro allegata alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione). Se il soggetto ospitante non è obbligato dalla normativa nazionale a redigere un DVR deve in ogni caso compilare un documento sostitutivo che contenga le informazioni richieste dall’art. 784 quater della legge 145/2018 come modificato dal L. 85/2023, da allegare alla presente convenzione.

**ARTICOLO 7**

**durata della convenzione e recesso delle parti**

1. La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione

2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:

a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante;

c) [indicare eventuali altri gravi motivi concordemente individuati dalle parti].

3. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal

giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

luogo, data

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il soggetto promotore | *[inserire denominazione]* | *[firma]* |
| Il soggetto ospitante | *Università degli Studi di Milano* | *Prof.ssa Marina Brambilla* |

1. Inserire i dati identificativi della Polizza R.C. ed altre eventuali coperture assicurative. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, se ne fa carico [↑](#footnote-ref-2)